

PROCEDURE E REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO (approvato dal Collegio Docenti del 30.06.2016)

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento ha per oggetto l'attuazione nel Liceo Artistico Orsoline della normativa nazionale in materia di divieto di fumo; persegue sia la "tutela della salute dei non fumatori" sia la prevenzione al fumo degli studenti frequentanti.

Poiché la normativa vigente prevede il divieto totale di fumo nelle scuole (prima Circolare 17.12.2004, ministro Sirchia, poi D.L. 26.07.2013 Ministro Lorenzin), **è vietato fumare in tutti i locali chiusi e nelle aree esterne di pertinenza dell'Istituto.**

2. FINALITA'

Il presente documento è redatto con finalità educativa e non coercitiva e si prefigge di:

- a) tutelare la salute di studenti, personale e di tutti gli utenti dell'Istituto;
- b) prevenire l'abitudine al fumo;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre;
- e) fare della scuola un ambiente basato sul rispetto della persona e della legalità;
- f) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti, in tutti gli ambienti dell'Istituto.

3. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO E ALLA PROCEDURA DI SANZIONE

I responsabili preposti sono il Rettore, la preside e gli insegnanti.

Tali soggetti sono tenuti alla redazione del Verbale di accertamento di infrazione controfirmato dalla preside.

Tutto il personale scolastico in servizio ha il dovere dell'applicazione del divieto e si intende nominato con l'assunzione in servizio.

In virtù del presente regolamento, sarà compito dei preposti:

- a) vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi sul divieto di fumo;
- b) vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione verbalizzandola con l'apposita modulistica.

4. SANZIONI

Le misure sanzionatorie sono quelle previste dall'art. 7 Lg. 584/1975 e successive modificazioni, aumentate nella misura prevista dalla Lg. 311/2004 "Legge finanziaria 2005" (art. 1, comma 190 e 191); nel dettaglio:

- per i trasgressori al divieto di fumo, da euro 27.50 ad euro 275,00; in particolare:
- euro 27.50 per violazione in area aperta;
- euro 55,00 per violazione in spazi chiusi.

Tali importi verranno aumentati di due, tre, ..., volte fino al massimo, in caso di recidiva. La misura della sanzione è raddoppiata (da euro 55,00 fino ad euro 550,00) qualora la violazione sia commessa in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di bambini fino ai dodici anni di età.

Tutti gli studenti dovranno comunque rispettare il divieto di uscire dagli spazi dell'Istituto durante le ore scolastiche.

5. PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

- a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il **modello F23 Codice tributo 131T** e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Liceo Artistico Orsoline, Milano – verbale n. ____ del _____);
- b) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
- c) presso gli Uffici Postali tramite bollettino di c/c intestato alla Tesoreria Provinciale competente per territorio indicando la causale del versamento (come sopra).

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni dal verbale, con raccomandata a mano o per posta, la ricevuta dell'avvenuto pagamento alla scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

6. PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

La violazione deve essere contestata immediatamente mediante consegna di una copia del verbale. Il verbale è sempre in duplice copia:

- una per il trasgressore;
- una per la scuola.

La compilazione del verbale va completata con la numerazione progressiva, con il timbro della scuola e la firma della preside.

VERBALE DI ACCERTAMENTO PER INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

(legge 584/1975, art. 51 Legge 3/2003, art. 4 D.L. 104/13 – Violazione amministrativa Legge 689/1981)

VERBALE N. _____ del _____

Il giorno _____ alle ore _____ nei locali interni / o nelle zone esterne del Liceo Artistico Orsoline di Milano, il sottoscritto _____ preside / docente preposto all'accertamento e contestazione delle infrazioni al divieto di fumo

HA ACCERTATO

che l'alunno/a _____ della classe _____, nato/a a _____ il _____ e residente a _____ via _____ n. _____

HA VIOLATO le disposizioni delle Leggi 11.11.1975 n. 584 e poi 16.01.2003 n. 3 integrata dall'art. 4 Legge 8.11.2013 n. 128.

Tipo e modalità dell'infrazione:

L'interessato/a all'atto della contestazione dichiara

Nei locali della scuola erano presenti i cartelli previsti dalla normativa nonché il servizio di vigilanza.

MODALITA' DI ESTINZIONE

Per la violazione accertata è prevista una somma da 27,50 a 275,00 euro. Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino ai 12 anni. Ai sensi dell'art. 16 L. 689/1981 è ammesso il pagamento della somma **entro il termine di 60 giorni dalla contestazione**. Pertanto, per la violazione accertata, è previsto il versamento di euro _____, in quanto la stessa è stata compiuta:

- | | | |
|--|-----|----|
| • in area chiusa | SI' | NO |
| • in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino ai 12 anni di età | SI' | NO |
| • con carattere di recidiva | SI' | NO |

versamento da realizzare:

- in banca o presso gli Uffici Postali utilizzando il modello F23 codice tributo 13IT, indicando come causale del versamento: Infrazione al divieto di fumo. Liceo Artistico Orsoline, Milano, verbale n. _____ del _____
- direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
- presso gli Uffici Postali tramite bollettino di c/c intestato alla Tesoreria Provinciale competente per territorio, indicando la causale come sopra.

Dopo il versamento è necessario portare copia della ricevuta del pagamento alla segreteria didattica.

Qualora, trascorsi i 60 giorni, il trasgressore non avrà ottemperato alle prescrizioni, la preside trasmetterà un rapporto al Prefetto di Milano quale autorità competente per le successive iniziative.

Si fa presente che, per l'art. 18 della Legge 689/1981 è facoltà di colui/colei al/alla quale è stata contestata la violazione, ricorrere contro la stessa, entro 30 giorni dalla notifica, presentando al Prefetto di Milano scritti difensivi e chiedere di essere sentito/a in merito alla sanzione.

IL VERBALIZZANTE

L'INTERESSATO/A

LA PRESIDE
